

# **COMUNE DI TALEGGIO**

*(Prov. di Bergamo)*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica di seguito elencate:
  - a) **BONETTO-BAITA BASSA CAMPOFIORITO**, appartenente alla classe IV di transitabilità e che collega la località Bonetto, posta a quota mt. 1.155 s.l.m. alla località Campofiorito, posta a quota mt. 1.284 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
  - b) **BONETTO-SCANAGALLO**, appartenente alla classe IV di transitabilità e che collega la località Bonetto, posta a quota mt. 1.155 s.l.m. alla località Scanagallo, posta a quota mt. 1.300 s.l.m., nel Comune di Taleggio;
  - c) **ARTAVAGGIO-PIAZZA CAVALLI**, appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Artavaggio, posta a quota mt. 1.640 s.l.m. alla località Piazza Cavalli, posta a quota mt. 1.540 s.l.m., nel Comune di Taleggio;
  - d) **BONETTO-PIAZZA CAVALLI** appartenente alla classe I di transitabilità e che collega la località Bonetto, posta a quota mt. 1.155 s.l.m., alla località Piazza Cavalli, posta a quota mt. 1.540 s.l.m. nel comune di Taleggio;
  - e) **PIAZZALE CAPO FOPPA – PIAZZA D'ALBEN**, appartenente alla classe II di transitabilità e che collega la località Capo Foppa, posta a quota mt. 1.290 s.l.m., alla località Alben di Mattina posta a quota mt. 1.610 s.l.m. nel comune di Taleggio;
  - f) **PIAZZA D'ALBEN-RIFUGIO GHERARDI**, appartenente alla classe II di transitabilità e che collega la località Piazza D'Alben posta a quota mt. 1610 s.l.m. alla Loc.tà Alben di Mezzo Rifugio Gherardi posta a 1650 m. s.l.m. nel Comune di Taleggio;
  - g) **PONTE DEL BECCO – PIANI DI FORCOLA**, appartenente alla classe II di transitabilità e che collega la località Ponte del becco, posta a quota mt. 603 s.l.m. alla località Piani di Forcola, posta a mt. 620 s.l.m. nel comune di Taleggio;
  - h) **SOTTOCHIESA – SALZANA** appartenente alla classe II di transitabilità e che collega la frazione Sottochiesa a quota mt. 803 s.l.m., alla località Salzana posta a mt. 854 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
  - i) **MONTERUCCIO – FRAGGIO – CAMAN** appartenente alla **classe IV di** transitabilità e che collega la località Monteruccio a quota 1048 s.l.m. alla località “Caman” a quota 1010 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
  - j) **SOTTOCHIESA-CARALE** appartenente **alla classe III di transitabilità** e che collega la località Sottochiesa, posta a quota mt. 762 s.l.m. alla località “Carale” posta a quota mt. 762 s.l.m. nel Comune di Taleggio;

e sulle seguenti proposte progettuali di strade:

- k) **PIANI FORCOLA-VALLE ASININA** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Piani di Forcola, posta a quota mt. 620 s.l.m. alla località Valle Asinina posta a quota mt. 950 s.l.m. nel Comune di Taleggio;

- l) **GRASSO-MULINO DI BRAGOLEGGIA** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Grasso, posta a quota mt. 909 s.l.m. alla località Mulino di Bragoleggia posta a quota mt. 1025 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- m) **MONEGA-PIAZZA GRANDE** appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Monega, posta a quota mt. 778 s.l.m. alla località Piazza Grande posta a quota mt. 700 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- n) **CACORVIGLIO-MARCITA** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Cacorviglio, posta a quota mt. 790 s.l.m. alla località Marcita posta a quota mt. 741 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- o) **PIAZZOLETTO-CANTRIBUCONE** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Piazzoletto, posta a quota mt. 1.380 s.l.m. alla località Cantribucone posta a quota mt. 1.195 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- p) **CANTOLDO-SPADOLA** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Cantoldo, posta a quota mt. 1.220 s.l.m. alla località Spadola posta a quota mt. 1.240 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- q) **PIAZZA D'ALBEN-EX RIFUGIO CESARE BATTISTI** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Piazza D'Alben, posta a quota mt. 1.610 s.l.m. alla località Alben di Mattina posta a quota mt. 1.690 s.l.m. nel Comune di Taleggio;
- r) **CARALE-CACORVIGLIO** - appartenente alla classe III di transitabilità e che collega la località Carale posta a quota mt. 762 s.l.m. alla località Cacorviglio posta a quota mt. 764 s.l.m. nel Comune di Taleggio;

## **Art. 2 – Soggetto gestore**

1. Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale che potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione.

## **Art. 3 Chiusura con cartello**

1. Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 27/04. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte del Gestore di idonei cartelli di divieto di transito riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente Regolamento.
2. Relativamente al tratto di strada agro-silvo-pastorale Piazza d'Alben Rifugio Gherardi, il divieto di transito è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale fornito ed installato dal CAI di Bergamo e posizionato all'inizio del tratto di strada riportante la normativa di riferimento e gli estremi della convenzione tra il medesimo ed il Comune di Taleggio, approvata con delibera di G.C. n. 68 del 04.10.2014.

## **Art. 4 – Chiusura con barriera**

1. La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave. Dove la stessa attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e di cose.
2. Il titolare del permesso ha l'obbligo:
  - di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento; In caso di inadempienza potrà essere sanzionato con revoca dell'autorizzazione;
  - di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.
3. Relativamente al tratto di strada agro-silvo-pastorale Piazza d'Alben-Rifugio Gherardi il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale fornito ed installato dal CAI di Bergamo e posizionato all'inizio del tratto di strada riportante la normativa di riferimento e gli estremi della convenzione tra il medesimo ed il Comune di Taleggio, approvata con delibera di G.C. n. 68 del 04.10.2014.

## **Art. 5 – Ordinanza di chiusura**

1. Il Gestore nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta negli stessi luoghi ove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

## **Art. 6 – Pubblico transito**

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito di mezzi motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

2. Relativamente al tratto di strada agro-silvo-pastorale Piazza d'Alben-Rifugio Gherardi l'autorizzazione al transito del medesimo è rilasciata, oltre che ai soggetti previsti nella convenzione tra il Comune di Taleggio ed il CAI di Bergamo, approvata con delibera della G.C. n. 68 del 04.10.2014, esclusivamente previa specifica autorizzazione rilasciata sulla base del presente regolamento dal Comune di Taleggio.

## **Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito**

1. La domanda di autorizzazione al transito di mezzi motorizzati deve essere presentata al Gestore utilizzando apposito modulo predisposto dal Gestore.

2. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre tre persone legate all'intestatario da una delle seguenti condizioni:

- discendenti e ascendenti di I° grado;

- coniuge e convivente;

- contitolare di azienda agricola o impresa boschiva che svolga attività sul territorio servito dalla strada;

- collaterale di II grado (fratelli/sorelle);

oltre che la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi (targa, marca e modello) dei mezzi motorizzati (massimo tre);

## **Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

1. L'autorizzazione, qualora sussistano i requisiti necessari, viene rilasciata dal Gestore entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposita autorizzazione redatta su modello predisposto dal Gestore. Detta autorizzazione deve essere collocata sul veicolo in modo ben visibile e leggibile, al fine di una facile verifica per eventuali controlli, pena la nullità dell'autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

3. La rispondenza, dei mezzi ammessi al transito, alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

4. Il permesso autorizza il richiedente al transito dei mezzi motorizzati individuati nella domanda e deve contenere l'indicazione della targa, della marca e del modello, il nominativo delle persone autorizzate (richiedente ed eventuali altre due persone con i requisiti di cui all'art.7).

5. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione per l'uso di un mezzo diverso da quelli autorizzati, per esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando il periodo in cui si intende usufruirne.

6. Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa, entro 30 giorni dal rilascio, alla Comunità Montana e agli Organi di Vigilanza.

7. Per casi particolari e comprovate eccezionali ragioni è facoltà del Sindaco rilasciare un'autorizzazione in deroga.

## **Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni**

1. Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, qualora esista specifico accordo; in assenza di accordo si applica quanto previsto dal presente regolamento e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Gestore dovrà comunicare agli altri Comuni interessati da parte del tracciato stradale, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

## **Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza**

1. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

**A** Residenti nel Comune di Taleggio

**A1** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;

**A1.a** Proprietari, comproprietari o affittuari (\*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità;

**A1.b** Proprietari, comproprietari o affittuari (\*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade, ma sul territorio dei comuni confinanti;

**A1 c** Residenti nel Comune di Vedeseta;

**A1d** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

**A2** Amministratori comunali di Taleggio, dipendenti e tecnici incaricati dall'Amministrazione per esigenze di servizio documentate e connesse allo svolgimento delle loro funzioni;

**A3** Legali rappresentanti di aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. per attività agricole legate allo sfalcio dei prati, alla pratica dell'alpeggio e dell'apicoltura, legali rappresentanti di imprese boschive iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive per attività selvicolturali, loro coadiuvanti e dipendenti;

**B** Anziani oltre i 70 anni residenti nel comune di Taleggio;

**B1** Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

**B2** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

**B3** Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali;

**C1** Soggetti privati che svolgono attività venatorie da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate nonché a soggetti che svolgono attività venatorie da ungulati debitamente documentate e autorizzate, iscritti nel settore di appartenenza di Taleggio;

**C1.a** Soggetti che svolgono attività venatorie da ungulati debitamente documentate e autorizzate, iscritti nel settore di appartenenza diverso da quello di Taleggio;

**C2** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

**C3** Oriundi non residenti nel Comune di Taleggio;

**C4** Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case di nel Comune di Taleggio;

(\*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile.

**F1** Soggetti autorizzati dal Sindaco esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità.

### **Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni, rinnovabile di anno in anno con la sola apposizione del timbro del Comune, previo versamento del corrispettivo dovuto, dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare in ogni caso 365 giorni dalla data del pagamento.
2. Nella circostanza di una giornata ecologica che l'Amministrazione Comunale o altro Ente autorizzato intenderanno annualmente organizzare, il rilascio del permesso gratuito di transito sarà vincolato all'effettiva partecipazione del richiedente all'evento programmato;
3. Per la categoria d'utenza autorizzata in base ad esigenze di cui alla categoria "C2", il permesso di transito avrà validità di un mese dalla data del rilascio;
4. Per la categoria d'utenza "A1.a", relativamente ai soli non residenti, è consentito il transito esclusivamente sul tratto di strada che interessa il raggiungimento della proprietà;

### **Art. 12 – Manutenzione e importi da versare**

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti; a tal scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione sul quale verranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 10.

2. La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza e all'utilizzo di detti fondi.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di Bilancio Comunale destinato alle miglorie boschive.

4. L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

5. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare pari a:

- € **65.00** per la Categoria di Utenza autorizzata A
- ESENTE per la Categoria di Utenza autorizzata A1
- € **45.00** per la Categoria di Utenza autorizzata A1.a - ESENTE per tratto di strada Sottochiesa-Carale
- € **160.00** per la Categoria di Utenza autorizzata A1.b e A1.c
- € **50.00** per la Categoria di Utenza autorizzata A1.d
- ESENTE per la Categoria di Utenza autorizzata A2
- € **45.00** per la Categoria di Utenza autorizzata A3
- € **35.00** per la Categoria di Utenza autorizzata B
- € **115.00** per la Categoria di Utenza autorizzata B1
- € **85.00** per la Categoria di Utenza autorizzata B2
- € **35.00** per la Categoria di Utenza autorizzata B3
- € **150.00** per la Categoria di Utenza autorizzata C1
- € **250.00** per la categoria di Utenza autorizzata C1.a
- € **55.00** per la Categoria di Utenza autorizzata C2
- € **130.00** per la Categoria di Utenza autorizzata C3 e C4
- € **15.00** per la Categoria di Utenza autorizzata F1

6. Inoltre per le categorie di utenze autorizzate A- A1a-A1b-A1c-A1d – A3 - B – B1 – B2-B3 – C1 – C3 – C4-F1, o a seguito di autorizzazione motivata del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Tecnico Urbanistico, è possibile richiedere il permesso giornaliero costo € 15,00 (previa verifica di disponibilità delle chiavi)

7. Per l'utilizzo delle strade di cui all'art. 1 lett. d) "Ponte del Becco-Piani di Forcola" e lett. e) "Sottochiesa-Salzana" la tariffa annuale prevista per tutte le categorie d'utenza è ridotta del 50%;

8. Per l'utilizzo della strada di cui all'art. 1 lett. b) "Piazzale Capofoppa-Piazza D'Alben" limitatamente alla località "Piazzoletto" per la categoria d'utenza C1, relativamente ai soggetti privati che svolgono attività venatorie da appostamento fisso, la tariffa prevista è ridotta del 50%;

9. Le tariffe di cui al presente articolo potranno essere aggiornate e/o modificate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 13 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

1. Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Gestore potrà stipulare preventivamente un'apposita convenzione con gli interessati affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate

### **Art. 14 – Registro permessi**

1. Un registro delle autorizzazioni rilasciate, diviso per categorie e con indicazione del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

### **Art. 15 – Mezzi autorizzati al transito**

1. Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4x4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata.

### **Art. 16 – Limiti di transito**

1. Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	150	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	120	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

## **Art. 17 – Divieto di strascico**

1. E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

## **Art. 18 – Esenzioni ai limiti di transito**

1. Sono esenti da ogni limitazione di transito:

- a.** I mezzi motorizzati di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana Valle Brembana, del Parco delle Orobie Bergamasche, nonché dei mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvopastorali in argomento;
- b.** gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);

## **Art. 19 – Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso sulle dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 300 a euro 1500 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Il soggetto gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito

Mancata riconsegna chiave barriera, non ottemperanza all'obbligo di chiusura della sbarra, contraffazione del permesso di transito € 80,00;

## **Art. 20 – Polizza fidejussoria**

1. A copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti in genere) causati dal richiedente, è obbligatorio un deposito cauzionale-fidejussorio di importo da quantificarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale subordinatamente al tipo, complessità e durata dei lavori. Ogni onere inerente e conseguente le opere di ripristino sono a totale ed esclusivo carico dell'utente autorizzato al transito;

## **Art. 21 – Manifestazioni**

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

2. A tal fine andranno posti in essere, lungo la strada agro-silvo-pastorale, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

3. Su richiesta del privato è prevista cauzione minima pari € 500,00 a tutela delle infrastrutture.

## **Art. 22 – Competizioni**

1. Gare e manifestazioni di ciclocross, mountain-bike, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori, previo parere da parte della Comunità Montana. In tale atto si dovranno definire i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art. 23 – Vigilanza**

1. Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestale dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

### **Art. 24 – Danni**

1. Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 25 – Classificazione**

1. La classificazione di cui al comma 2 della Legge Regionale 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.

2. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agrosilvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000; tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

3. Contro di essa e entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la segreteria del Comune.

### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a norma di legge.

### **Art. 27 – Controlli**

1. Il gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 17 e 19.